

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

RG 01 PSV rev. 4 del 2025-11-19 Pagina 1 di 14

# REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RIFERITA ALLO SCHEMA PLASTICA SECONDA VITA



# **INDICE**

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE
- 3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI
- 4. GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE A MARCHIO PSV e PSV-Sottoprodotto
- 5. ITER DI CERTIFICAZIONE
- 6. SOSPENSIONE, REVOCA O RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE
- 7. RECLAMI E RICORSI
- 8. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
4	Rebranding, modificati font e logo Kiwa; modificata codifica Regolamento	2025-11-19
3	Adeguamento al Regolamento IPPR Ed. 2 Rev. 1 del 10-2022	30-03-2023

Verifica:

Responsabile Compliance Dott.ssa Laura Moro

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali Ing. Maria Anzilotta

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 2 di 14



# 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i diritti e doveri, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa Italia o Kiwa per brevità) e le Organizzazioni Clienti (nel seguito Organizzazione per brevità), nell'erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto.

Il presente regolamento si applica alle attività di certificazione di prodotto in accordo allo schema Plastica seconda vita (PSV), marchio di proprietà esclusiva di IPPR.

IPPR, Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, proprietario del marchio Plastica Seconda Vita, nasce per iniziativa della filiera della plastica (produttori, trasformatori, riciclatori) per offrire una piattaforma di visibilità a tutte le aziende produttrici e distributrici di plastiche da riciclo e relativi manufatti.

Il presente documento definisce le regole per la certificazione ed il mantenimento della certificazione a marchio Plastica Seconda Vita e PSV-Sottoprodotto.

La certificazione del contenuto di riciclato a Marchio PSV fa riferimento al calcolo del contenuto di riciclato di cui alla norma UNI EN ISO 14021. Il Marchio PSV attesta esclusivamente la rintracciabilità ed il contenuto di riciclato.

La certificazione PSV-Sottoprodotto rende riconoscibili i materiali ed i manufatti che nell'ottica di perseguire il concetto di "Economia Circolare" favoriscono il riutilizzo dei materiali, garantendo così la loro valorizzazione e i comportamenti virtuosi dell'impresa nel "riutilizzo" di materiali che possono essere sottratti (ove applicabile) al ciclo dei rifiuti. Il Marchio PSV-Sottoprodotto attesta la corretta gestione dei sottoprodotti e il contenuto degli stessi nei materiali e nei manufatti, e non può in alcun modo essere utilizzato per dichiarare un contenuto di riciclato.

L'esistenza di una dichiarazione di conformità del materiale alle specifiche UNI-UNIPLAST 10667 è prerequisito necessario per la certificazione a marchio PSV delle materie prime seconde e dei manufatti con esse realizzati.

Il marchio può essere rilasciato solo ai soggetti che richiedano formalmente la licenza per l'uso del marchio PSV e/o PSV-Sottoprodotto, siano essi aderenti o meno a IPPR.

PSV è il marchio dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti preconsumo industriali (scarto industriale) con le seguenti diciture descrittive:

- PSV raccolta differenziata;
- PSV scarto industriale;
- PSV MixEco:
- PSV Food;
- PSV Bag.

La certificazione a Marchio PSV-Sottoprodotto attesta che l'azienda è in grado di porre in essere una gestione dei residui di lavorazione tale da consentire la rintracciabilità ed il riconoscimento del contenuto di sottoprodotto tramite il bilancio di massa per quanto riguarda i materiali e i manufatti con essi realizzati. Il Marchio PSV-Sottoprodotto dovrà essere utilizzato in abbinamento alla dicitura sotto specificata:

## PSV-Sottoprodotto

Ai fini della presente certificazione sono ammessi inderogabilmente i sottoprodotti e i prodotti con essi realizzati originati nel territorio UE.

Le caratteristiche di dettaglio sono definite nel Regolamento IPPR PSV § 1.2

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica, Regolamento Kiwa per la Certificazione e Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi - nel seguito Termini e Condizioni Generali per brevità). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto stipulato con Kiwa Italia qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 3 di 14



## 2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni
- b) Imparzialità ed indipendenza: assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
  - Svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
  - Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate Parti Interessate alla certificazione;
  - Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
  - Totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione.
- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 7 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei Termini e Condizioni Generali e nel Regolamento Kiwa per la Certificazione, Kiwa Italia provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy;
- e) Accreditamenti: Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento, nonché a supportare il Cliente nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato; in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

# 3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI

I riferimenti utilizzati sono rappresentati dalle seguenti norme/documenti (nella loro edizione in vigore):

- Norme in materia ambientale ed in particolare la disciplina sui rifiuti (ex d.lgs. 152/2006).
- UNI EN ISO 14021 Etichette e dichiarazioni ambientali-Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- "Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione" (PAN) e conseguenti Criteri Ambientali Minimi (Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008, Decreto Ministeriale 10 aprile 2013, decreti CAM di cui alla pagina web del Ministero della Transizione Ecologica https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1)
- DM Ambiente 8/5/2003 n.203: Acquisti della PA -Quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
- Circolare Ministeriale 4/8/2004: Contenuto di riciclato nei materiali e nei manufatti
- DM 5/2/1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
  - Così come modificato dal: D.M. 9/1/03 D.M. 27/7/04 D.M. 5/4/06 D.Lgs. 16/1/08
- Codice degli appalti
- UNI-UNIPLAST serie 10667: Qualificazione delle materie prime seconde

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 4 di 14

plastics.

# REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RIFERITA ALLO SCHEMA PLASTICA SECONDA VITA



•	EN 15342 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of polystyrene (PS) recyclates
•	EN 15343 EEN	Plastics Recycling - Plastics recycling traceability
•	EN 15344 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polyethylene recyclates.
•	EN 15345 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polypropylene recyclates.
•	EN 15346 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of PVC recyclates.
•	EN 15347 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of plastics wastes
•	EN 15348 EEN	Plastics—Recycled plastics—Characterization of Poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates.
•	CEN/TR 15353	Plastics—Recycled plastics—Guidelines for the development of standards for recycled

- UNI ISO 22095: Catena di custodia Terminologia generale e modelli
- Direttiva (UE) 2019/904: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente.
- Decreto legislativo 196/2021 Attuazione della direttiva (UE)v 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente.
- Regolamenti di IPPR Certificazione e mantenimento della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto

## 4. GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE A MARCHIO PSV e PSV-Sottoprodotto

I requisiti a cui deve ottemperare l'Organizzazione che intenda richiedere la certificazione a marchio PSV e/o PSV-Sottoprodotto sono definiti nel Regolamento del marchio PSV di IPPR.

# 4.1 Requisiti generali per la certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto

Ai fini della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto le normative cogenti applicabili sono da considerarsi quali prerequisiti, pertanto non oggetto di verifica. L'eventuale evidenza di una violazione di una norma di legge vincola Kiwa Italia al rilascio di una non conformità maggiore.

Per ottenere la certificazione a marchio PSV e/o PSV-Sottoprodotto l'Azienda deve impostare ed attuare un sistema organizzativo in grado di dare evidenza dei requisiti definiti nel Regolamento IPPR PSV citati al § 2.1 (marchio PSV) e al § 2.4 (marchio PSV-Sottoprodotto).

# 4.2 Requisiti specifici per la certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto

I requisiti specifici sono definiti nei seguenti paragrafi del Regolamento IPPR PSV:

- § 2.2 Requisiti specifici per la certificazione PSV Contenuto di riciclato imposto dalla tecnologia
- § 2.3 Predisposizione della relazione tecnica per la certificazione PSV
- § 2.5 Predisposizione della relazione tecnica per la certificazione PSV-Sottoprodotto.

In caso di domanda per l'ottenimento del marchio "PSV - Food", alla relazione tecnica descritta nei capitoli successivi deve essere allegata, se prevista, una copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione UE su parere favorevole dell'EFSA – European Food Safety Agency come previsto dal Regolamento (UE) 2022/1616.

Inoltre, la relazione tecnica deve essere integrata con:

- 1. i risultati delle prove previste per la conformità al D.M. 21/3/73 e successivi aggiornamenti e al Regolamento (UE) N. 10/2011 oppure i risultati delle prove previste dalla dichiarazione di conformità del Regolamento (UE) 2022/1616;
- una dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n°10/2011 della Commissione del 14/01/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari o dal Regolamento (UE) 2022/1616.

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 5 di 14



# 5. ITER DI CERTIFICAZIONE

## 5.1. Regole generali

L'Azienda, prima di intraprendere l'iter di Certificazione con Kiwa Italia, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Avere accertato la conformità del prodotto ai requisiti per cui si richiede la certificazione ed impegnarsi a mantenere la conformità a tali requisiti;
- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit;
- Fornire completa collaborazione al Gruppo di Audit, rendendo disponibile la documentazione necessaria;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Organizzazione si impegna a fornire a Kiwa Italia un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Italia e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa Italia sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa Italia la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa Italia;
- Accettare, senza costi aggiuntivi e consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori Accredia, di IPPR o di
  altri organismi di accreditamento in accompagnamento agli ispettori di Kiwa Italia, che saranno notificati da Kiwa
  Italia con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate
  da Kiwa Italia siano conformi ai requisiti per l'accreditamento. pena la mancata concessione della certificazione o
  la sospensione/revoca della certificazione concessa.
- Consentire l'accesso alle proprie sedi di personale incaricato di Kiwa Italia per attività di monitoraggio periodico sui propri ispettori.
- Accettare, per gli schemi accreditati, eventuali controlli dell'Ente di Accreditamento. Infatti, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di Accreditamento può richiedere l'effettuazione di una visita, detta Market Surveillance Visit, presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale. Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di Accreditamento a Kiwa Italia con 7 giorni lavorativi di preavviso. Ricevuta tale comunicazione Kiwa Italia informerà l'Organizzazione cliente. Il piano della visita viene preparato dall'Ente di Accreditamento, che lo renderà disponibile a Kiwa Italia, successivamente Kiwa Italia lo invierà all'Organizzazione cliente. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benestare alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi.

Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla visita, la certificazione viene revocata. L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che Kiwa Italia ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit. Per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit si può prendere a riferimento il documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu). Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accreditamento, per verificare l'operatività di Kiwa Italia ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti certificati, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditamento stesso.

Nel corso di ogni verifica ispettiva Kiwa Italia deve:

Oltre alla verifica del bilancio di massa annuale (anno solare) di cui al paragrafo 2.1 del Regolamento IPPR PSV "I
requisiti generali per la certificazione PSV" per la certificazione PSV e al paragrafo 2.4.2 del Regolamento IPPR PSV
"Requisiti per gli utilizzatori di sottoprodotti" per la certificazione PSV sottoprodotto, effettuare e documentare nel
rapporto di audit un bilancio di massa relativo ai prodotti campionati. Kiwa Italia verifica mediante il calcolo di un
bilancio di massa che i quantitativi di prodotti realizzati e le relative percentuali di materiale riciclato/sottoprodotto
impiegati siano compatibili con le materie prime utilizzate, tenendo conto delle perdite subite durante tutte le fasi.

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 6 di 14

# REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RIFERITA ALLO SCHEMA PLASTICA SECONDA VITA



- Eseguire e documentare nel rapporto di audit una prova di rintracciabilità seguendo le varie fasi del processo di trasformazione dall'accettazione dei materiali fino al prodotto finito;
- Documentare nel rapporto di verifica ispettiva PSV le evidenze raccolte circa la conformità dei materiali alle norme della serie UNI 10667 (o, se applicabile, alle Norme riportate al §2.1 del Regolamento IPPR PSV punto 10 e punto 12).
- Documentare nel rapporto di verifica ispettiva PSV-Sottoprodotto le evidenze raccolte circa la conformità dei materiali alla norma UNI 10667-1 o altra documentazione idonea a comprovare il rispetto dei prerequisiti di legge.

All'inizio della verifica ispettiva, gli ispettori tengono un incontro con la direzione aziendale al fine di arrivare ad una buona comprensione della procedura di certificazione e chiarire eventuali aspetti non compresi a fondo e stabilire un clima di fiducia reciproca. In questa fase è possibile ridefinire eventuali necessità particolari.

#### 5.2. Domanda di certificazione

Può fare richiesta della certificazione PSV e/o PSV-Sottoprodotto l'azienda associata a IPPR o qualunque altra chieda ufficialmente a IPPR la licenza per l'uso del marchio.

L'Azienda che intende richiedere una certificazione invia la "Scheda informativa - richiesta di offerta PSV" a Kiwa Italia.

Kiwa Italia, dopo aver raccolto le informazioni tecniche necessarie, verificato la disponibilità dei mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione e di avere la competenza e la capacità per eseguirla, elabora l'offerta economica.

Unitamente all'offerta, Kiwa Italia invia all'azienda la "Domanda di certificazione Kiwa Cermet Italia PSV" ivi compresi il "Regolamento IPPR", il Regolamento "Uso del Marchio PSV" ed il presente Regolamento Certificazione Plastica 2º vita.

L'organizzazione invia la domanda di certificazione a Kiwa Italia, accettando contestualmente le regole esposte nei Regolamenti e nei documenti in esso richiamati.

Kiwa Italia esamina la documentazione inviata dal richiedente e in particolare verifica che i requisiti per la certificazione siano stati accettati dal richiedente e non sussistano divergenze di interpretazione. Se non vi sono divergenze, previa verifica della regolarità degli obblighi dell'azienda con IPPR, Kiwa Italia accetta la domanda di certificazione.

L'eventuale mancata accettazione della domanda deve essere comunicata per iscritto con adeguata motivazione all'azienda ed a IPPR.

La domanda di certificazione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Domanda di certificazione Kiwa Cermet Italia PSV firmata dal legale Rappresentante o suo delegato;
- Scheda informativa (nel caso di variazioni rispetto al documento iniziale inviato a Kiwa Italia);
- Certificato di iscrizione ad una CCIAA o documento equivalente;
- Regolamento IPPR e Uso del Marchio PSV firmati per accettazione;
- Una copia dell'offerta economica firmata per accettazione relativa agli importi da corrispondere a Kiwa Italia come stipula di contratto di certificazione;
- Relazione tecnica;
- Copia del modulo per la richiesta di licenza d'uso del marchio IPPR\*.

\*Modulo da richiedere direttamente ad IPPR ed inerente a costi imputabili ad IPPR e non a Kiwa Italia.

In assenza della documentazione sopra descritta (incluso nulla osta da IPPR), Kiwa Italia non potrà dare inizio all'iter di certificazione.

Nel caso in cui l'Azienda intenda recedere dal contratto prima di aver ottenuto il Certificato di Conformità, sarà tenuta al pagamento delle spese già sostenute (es. audit o prove già eseguite).

# 5.3. Esame documentale - Relazione Tecnica

L'esame documentale avviene prima della verifica di certificazione in campo. L'ispettore incaricato segnalerà a Kiwa Italia se sussistono i requisiti per procedere con la verifica ispettiva, fermo restando che solo la verifica in campo consente di confermare i contenuti della relazione tecnica. La conferma di adeguatezza della Relazione Tecnica e del rispetto dei requisiti in essa previsti per il prodotto sarà documentata nel rapporto di verifica ispettiva.

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 7 di 14



Ulteriori esami della relazione tecnica, sono necessari solo in caso di modifica della stessa.

A certificazione avvenuta, la relazione tecnica dovrà essere sistematicamente modificata e verificata da Kiwa Italia in relazione ai prodotti richiamati sul certificato di conformità.

#### 5.4. Pianificazione audit

Kiwa Italia concorda con l'Azienda la data dell'audit iniziale di certificazione e invia il piano di audit al Cliente, con un preavviso minimo di 3 giorni, comunicando i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Azienda può chiederne la sostituzione entro tre giorni lavorativi, di un membro o dell'intero Gruppo di Audit motivandone le ragioni.

## 5.5. La verifica ispettiva di certificazione

La verifica ispettiva di prima certificazione viene effettuata, con produzione in corso, dopo la positiva chiusura dell'esame documentale ed avviene con processo di produzione in corso.

L'ispettore incaricato effettua la verifica ispettiva presso il sito di produzione (anche outsourcer) del richiedente la certificazione per verificare l'esattezza delle informazioni presentate in fase di domanda di certificazione nella pertinente Relazione Tecnica e l'effettiva capacità del richiedente nel produrre in conformità alle regole del presente disciplinare.

Al termine della verifica ispettiva l'ispettore compila un rapporto che deve riportare le eventuali non conformità rilevate.

Il contenuto di tale rapporto sarà successivamente confermato da Kiwa Italia tramite comunicazione scritta. In assenza di tale comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica ispettiva, il rapporto si ritiene confermato.

# 5.6. Esame degli esiti della verifica di certificazione

Per ogni NC notificata alla organizzazione, è richiesta la compilazione della corrispondente pagina del modulo del rapporto di verifica, indicando nello spazio predisposto, l'azione correttiva che intende intraprendere ed i tempi previsti per l'attuazione della stessa. L'organizzazione, ricevuta la conferma del rapporto di verifica ispettiva da Kiwa Italia, deve inviare il piano delle azioni correttive entro 10 giorni indicando il trattamento (correzione) della non conformità, l'analisi della causa, la azione correttiva ed i tempi di attuazione relativi.

Kiwa Italia verifica l'adeguatezza delle azioni proposte pervenute chiedendo le opportune integrazioni ove necessario. Tali proposte si intendono accettate qualora entro 10 giorni lavorativi dalla spedizione, l'azienda non riceva alcuna comunicazione scritta da parte di Kiwa Italia.

Verificato quanto sopra, si procede come segue:

- 1. NC MAGGIORI: In caso di presenza di NC maggiori il processo di certificazione viene sospeso e verrà comunicato alla organizzazione che dovrà essere effettuata, entro tre mesi dalla precedente, una verifica supplementare, sul campo oppure, ove possibile, su base documentale, finalizzata ad accertare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione viene ripreso.
  - Tuttavia, a fronte di situazioni in cui tale obiettivo non possa essere raggiunto, dietro espressa richiesta dell'organizzazione, Kiwa Italia, sentito IPPR, può consentire un ulteriore rinvio massimo di tre mesi. Decorso il periodo di sei mesi senza conclusione positiva, Kiwa Italia si riserva di chiudere definitivamente la pratica di certificazione. In tali casi l'organizzazione che desidera proseguire nell'ottenimento della certificazione dovrà presentare una nuova domanda formale e ripetere l'iter.
- 2. **NC MINORI:** In caso di presenza di NC minori, l'organizzazione invierà il piano delle azioni correttive entro 10 giorni dalla data della verifica. La verifica della chiusura sarà verificata nel corso della successiva verifica ispettiva.
- RACCOMANDAZIONI: Le aziende non sono tenute alla presa in carico delle raccomandazioni, benché tenute all'analisi delle stesse.

# 5.7. Delibera e rilascio della certificazione

Kiwa Italia accerta che sussistano le condizioni tecniche prescritte per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la riduzione, la modifica, la sospensione o la revoca della certificazione, con apposita delibera.

Nessuna interferenza o censura può essere esercitata da IPPR sulla decisione della certificazione, fatti salvi gli obblighi del richiedente circa il versamento dei contributi di adesione (per i soci) e/o dei contributi per la licenza del marchio PSV.

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 8 di 14



Sulla base delle conclusioni sulla valutazione del rapporto di verifica e della relazione Tecnica, presentato dalla funzione proponente la certificazione, Kiwa Italia delibera la pratica di certificazione ed invia all'azienda il certificato di conformità.

Qualora Kiwa Italia richieda ulteriori approfondimenti o deliberi negativamente sul rilascio della certificazione, questo viene comunicato per iscritto all'azienda indicandone le motivazioni.

#### 5.8. Certificato di conformità

Nel caso di delibera positiva, Kiwa Italia invia all'azienda il certificato di conformità, in unica copia.

Il certificato deve precisare i prodotti per i quali vale la certificazione e gli indirizzi della sede legale e dei siti produttivi ove si svolgono le attività connesse con l'oggetto della certificazione.

Nel certificato saranno riportate la prima data di rilascio, la data di emissione corrente e la data di scadenza.

Nel caso in cui l'azienda abbia ottenuto sia la certificazione PSV che la certificazione PSV-Sottoprodotto, il bilancio materico è relativo ai dati verificati per ciascun prodotto e comprende:

- % di materiale riciclato post-consumo;
- % di materiale riciclato pre-consumo;
- % di sottoprodotto;
- % di materiale vergine.

In caso di sola certificazione PSV (Raccolta differenziata, Scarto Industriale, MixEco, Food, Bag) o PSV\_Sottoprodotto verrà indicata la sola percentuale di materiale riciclato o di sottoprodotto, rispettivamente.

Tabella 1: Dati da indicare nel bilancio materico in relazione alle certificazioni ottenute (valori percentuali da 0 a 100)

Certificazioni ottenute	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Sottoprodotto	Materiale vergine	
PSV (RD/SI/MixEco/Bag/Food)	X	х		Х	
PSV-Sottoprodotto			Х	Х	
PSV+PSV Sottoprodotto	Х	Х	Х	Х	

Lo scopo della certificazione deve comprendere l'indicazione:

- dei prodotti;
- della tecnologia di produzione/trasformazione;
- dell'origine dei rifiuti (es. raccolta differenziata) o delle materie prime seconde impiegate (in caso di certificazione PSV) o dei sottoprodotti impiegati (in caso di certificazione PSV-Sottoprodotto);

Il certificato è redatto da Kiwa Italia su format reso disponibile da IPPR ed è firmato dal Presidente di Kiwa Italia.

Il certificato di conformità ha validità di tre anni.

Lo stato di validità del certificato sarà disponibile, unitamente alla indicazione dei prodotti richiamati nello stesso, in apposita sezione del sito www.kiwa.it

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati da Kiwa Italia, purché riproducano integralmente l'originale, non è consentita la riproduzione parziale.

Kiwa Italia, inoltre, si riserva di pubblicare in maniera ufficiale sul www.kiwa.it eventuali provvedimenti sanzionatori (es. sospensione) erogati all'Organizzazione certificata, dandone formale informazione a IPPR.

# 5.9. Mantenimento della certificazione: attività di sorveglianza

# 5.9.1 Regole generali

L'azienda si impegna a produrre manufatti conformi ai requisiti delle normative vigenti, del Regolamento IPPR PSV e

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 9 di 14



delle eventuali regole derivanti dal rapporto con Kiwa Italia.

Durante il periodo di validità della certificazione, valgono le condizioni di seguito precisate.

Ogni cambiamento significativo del processo di produzione tale da modificare le caratteristiche del prodotto, dovrà essere tempestivamente comunicato dall'azienda a Kiwa Italia. In relazione al tipo di modifiche introdotte, Kiwa Italia si riserva di effettuare una verifica ispettiva supplementare per valutare l'influenza delle variazioni sulla conformità del prodotto.

Kiwa Italia comunicherà ogni eventuale modifica sulla certificazione a IPPR.

# 5.9.2 Sorveglianza periodica

A certificazione avvenuta, Kiwa Italia effettuerà un'attività di sorveglianza periodica mediante verifiche ispettive, con frequenza almeno annuale. La sorveglianza periodica prevede la valutazione di tutti i requisiti applicabili, come nella verifica di certificazione, ivi compresa la valutazione sullo stato di aggiornamento della Relazione Tecnica.

Il programma di audit sarà sviluppato e potrà variare sulla base di un'analisi continua dei rischi (es. stato dei processi da sottoporre a verifica, risultanze delle verifiche precedenti etc.) o di considerazioni derivanti dalle informazioni di ritorno dal mercato riguardanti il soddisfacimento reale dei requisiti specificati.

La prima sorveglianza viene effettuata inderogabilmente entro 12 mesi dalla data della verifica di certificazione, salvo parere diverso da parte di personale autorizzato di Kiwa Italia.

A tale scopo l'azienda si impegna a garantire l'accesso degli ispettori incaricati da Kiwa Italia ai luoghi di produzione e l'assistenza necessaria da parte del personale responsabile.

Qualora alla verifica ispettiva sia presente un consulente dell'azienda, questi deve rigorosamente attenersi al ruolo di osservatore.

Le date delle verifiche saranno comunicate con adeguato anticipo.

La sorveglianza periodica si svolge normalmente con attività di produzione in corso. In casi eccezionali Kiwa Italia può valutare di procedere alla verifica anche quando la produzione non sia in corso. In tal caso la verifica avverrà su base documentale. Kiwa Italia dovrà conservare registrazioni che giustifichino l'effettuazione di una verifica a produzione non operativa.

In occasione delle verifiche periodiche, l'organizzazione presenterà una valutazione relativa alle quantità di materiale riciclato impiegato nei prodotti a marchio PSV nell'anno solare precedente.

In caso di impossibilità di effettuazione delle verifiche nei tempi stabiliti per responsabilità dell'azienda, Kiwa Italia si riserva la facoltà di sospendere la certificazione.

Al termine di ciascuna verifica viene rilasciato un rapporto che descrive le eventuali non conformità rispetto ai requisiti prescritti dalle norme. Il rapporto rilasciato dall'ispettore si intende confermato entro 15 giorni dalla data della visita salvo comunicazione contraria da parte di Kiwa Italia.

Per ogni NC notificata all'azienda, è richiesta la compilazione della corrispondente pagina del modulo del rapporto di verifica, indicando nello spazio predisposto, l'azione correttiva che intende intraprendere ed i tempi previsti per l'attuazione della stessa. L'organizzazione, ricevuta la conferma del rapporto di verifica ispettiva da Kiwa Italia, deve inviare il piano delle azioni correttive entro 10 giorni indicando il trattamento (correzione) della non conformità, l'analisi della causa, la azione correttiva ed i tempi di attuazione relativi.

Kiwa Italia verifica l'adeguatezza delle azioni proposte pervenute chiedendo le opportune integrazioni ove necessario. Tali proposte si intendono accettate qualora entro 10 giorni lavorativi dalla spedizione, il fabbricante non riceva alcuna comunicazione scritta da parte di Kiwa Italia.

In presenza di non conformità maggiori l'azienda sarà sottoposto ad una verifica supplementare, ove possibile documentale, a proprie spese, entro i tempi stabiliti da Kiwa Italia in relazione alla importanza delle non conformità stesse e comunque non oltre tre mesi dal termine della verifica di sorveglianza.

In caso di presenza di NC minori la verifica della chiusura sarà verificata nel corso della successiva verifica ispettiva.

L'ultima sorveglianza periodica del triennio vale per il rinnovo della certificazione.

## 5.10. Modifica della certificazione

L'azienda in possesso della certificazione può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando richiesta formale a Kiwa Italia che la trasmette a IPPR. Kiwa Italia dispone le opportune attività di verifica per rilascio del nuovo

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 10 di 14



certificato.

In caso di modifica del presente Regolamento e/o di ogni altro documento applicabile alla certificazione a marchio PSV, sarà cura di IPPR trasferire agli Organismi di Certificazione le necessarie informazioni da comunicare alle aziende certificate circa i tempi e i modi per il recepimento delle modifiche.

# 5.11. Tempi della verifica ispettiva

# 5.11.1 Campionamento delle aziende multi-site o con produzione in outsourcing

Il campionamento può avvenire solo per siti omogenei e posto che siano eseguite verifiche ispettive interne sul 100% dei siti oggetto di certificazione. Le suddette verifiche devono essere pianificate ed eseguite con frequenza annuale.

Il campionamento è esteso ai siti ove vengano realizzati prodotti in outsourcing. Il sito di produzione in outsourcing, tuttavia, non sarà ricompreso nelle formule per il calcolo del numero di campionamenti di cui sotto qualora nel corso dell'anno non abbia realizzato prodotti oggetto di certificazione o qualora la lavorazione affidata esternamente non preveda la possibilità di determinare o modificare il contenuto di riciclato/sottoprodotto (es. verniciatura o montaggio di componenti di cui sia stato già determinato il contenuto di materiale riciclato). Sulla base di un accordo scritto tra le parti, il terzista si impegna a tenere separati i materiali oggetto della certificazione da altri materiali e a tenere traccia delle lavorazioni mediante un registro di entrata e uscita dei materiali e in cui sia specificato la possibilità di consentire l'accesso da parte dell'organismo di certificazione).

Lo stabilimento principale deve essere verificato ogni anno.

# 5.12. Verifiche supplementari

Le verifiche ispettive supplementari vengono effettuate a seguito di esito negativo (in caso di NC Maggiore) di verifiche ispettive (di certificazione e periodiche).

Possono essere altresì effettuate nei casi indicati nel Regolamento Kiwa per la Certificazione ed in particolare per:

- reclami o segnalazioni da parte di parti interessate ritenute significative: in questo si verificherà la corretta gestione del reclamo;
- modifiche significative ai processi di trasformazione dei prodotti certificati: in questo caso si verificherà il permanere delle condizioni per il rilascio della certificazione;
- presenza di NC maggiori tra le risultanze delle verifiche ispettive: in questo caso si verificherà la corretta gestione della non conformità in termini di correzione, azione correttiva e valutazione di efficacia dell'azione correttiva.

Le verifiche supplementari vengono addebitate all'azienda. Il relativo importo è confermato da Kiwa Italia in fase di emissione dell'offerta.

# 5.13. Sorveglianza sul mercato

IPPR vigila sulla regolarità dell'utilizzo della certificazione a marchio PSV e PSV-Sottoprodotto direttamente sul mercato e sul web; interviene inoltre su espressa richiesta e/o segnalazione documentata da parte terza interessata.

# 5.14. Trasferimento e/o riconoscimento della certificazione da altri OdC accreditati

IPPR può consentire il trasferimento delle certificazioni rilasciate da OdC accreditati in conformità alla ISO IEC 17065 che non abbiano aderito allo schema PSV.

IPPR riconosce le certificazioni sul contenuto di riciclato/sottoprodotto rilasciati da OdC accreditati.

Può riconoscere altresì la validità di altre certificazioni su MPS sottoprodotti e semilavorati con i quali si realizzano prodotti a marchio PSV e PSV-Sottoprodotto, previa verifica e riesame tecnico documentati da parte di Kiwa Italia della compatibilità dei requisiti sottesi a tali certificazioni rispetto al Regolamento IPPR PSV.

Il suddetto riconoscimento può riguardare:

- · Certificazioni rilasciate da enti aderenti a PolyCert Europe;
- Certificazioni riconosciute dalla Circular Plastics Alliance;
- Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato e/o sottoprodotto;
- Certificazioni che utilizzano un approccio di "mass balance" (es. ISCC+, RedCert2).

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 11 di 14



## 5.15. Certificazione della catena di fornitura

Al fine di mantenere la continuità della certificazione, possono richiedere una licenza d'uso del marchio Plastica Seconda Vita tutte le organizzazioni che acquisiscano la proprietà di materiali/manufatti già certificati PSV e PSV-Sottoprodotto e svolgano una o più delle seguenti attività:

- vendano (con o senza possesso fisico) prodotti come certificati PSV (anche con proprio nome o marchio ad essi riconducibile);
- applichino o facciano applicare dal fornitore etichette al prodotto certificato PSV;
- utilizzino e/o lavorino senza modificarne la composizione prodotti certificati PSV.

Ai fini della certificazione della catena di fornitura si applicano le disposizioni del presente Regolamento con riferimento alla tracciabilità. In particolare, l'organizzazione dovrà essere in possesso del certificato rilasciato al fornitore e del relativo allegato riportante l'elenco degli articoli e il loro contenuto di riciclato, che farà fede ai fini del rilascio del certificato finale.

Non trovano applicazione, in questo caso, i paragrafi § 2.1 (punti 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12), § 2.2 per PSV e § 2.4 (punto 4) e § 2.4.1 (punti 1 e 3) per PSV-Sottoprodotto del Regolamento IPPR PSV.

Con riferimento ai paragrafi § 2.7 e § 2.8 le verifiche ispettive saranno svolte in riferimento alla tracciabilità dei prodotti certificati acquistati e rivenduti, senza necessità di attività di produzione in corso.

Con riferimento al paragrafo §2.14 del Regolamento IPPR PSV, le verifiche ispettive saranno effettuate su base documentale e avranno durata pari a 0.5 gg

# 5.16. Gestione reclami

L'azienda si impegna a tenere un registro di tutti i reclami e delle relative azioni correttive intraprese. I reclami saranno oggetto di specifica valutazione nel corso delle verifiche ispettive.

Nel caso il reclamo venga inoltrato a Kiwa Italia da parte di un'azienda certificata o da altri soggetti interessati al prodotto certificato, Kiwa Italia informa l'azienda certificata entro dieci giorni lavorativi.

Kiwa Italia procederà con la gestione del reclamo come indicato nel paragrafo 7.1.

# 6. SOSPENSIONE, REVOCA O RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

## 6.1 Sospensione

La validità del certificato può essere sospesa nei seguenti casi:

- Violazione dei regolamenti e procedure applicabili;
- rilievo di non conformità maggiori non risolte nei tempi stabiliti e/o mancata adozione di azioni correttive nei tempi concordati;
- rifiuto o ostacolo alle ispezioni nei tempi stabiliti;
- uso scorretto del Marchio e/o della certificazione;
- mancato pagamento delle quote di adesione o di altri contributi di ogni tipo ad IPPR;
- mancata disponibilità da parte dell'azienda all'effettuazione delle verifiche, alla presenza di valutatori osservatori degli Enti di accreditamento;
- negli altri casi regolamentati da Kiwa Italia in accordo con IPPR.

La sospensione ha durata massima di 6 mesi.

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata/PEC all'azienda, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il temine entro il quale devono essere attuate le azioni, in ogni caso entro sei mesi dalla data della notifica della sospensione

L'azienda ha altresì la possibilità, nel caso di comprovate motivazioni tecniche ed organizzative di cui Kiwa Italia si riserva di valutare la fondatezza, di richiedere la sospensione per un periodo non eccedente i 12 mesi, oltre il quale la certificazione viene revocata.

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 12 di 14

# REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RIFERITA ALLO SCHEMA PLASTICA SECONDA VITA



Il provvedimento potrà essere inoltre reso noto da Kiwa Italia mediante pubblicazione in apposita sezione del proprio sito e/o con altri strumenti di comunicazione appropriati alla corretta diffusione del provvedimento alle parti interessate.

Nel periodo di sospensione l'azienda non può in alcun modo fare uso del Marchio PSV e del relativo Certificato di conformità.

Kiwa Italia ha il diritto di accertare che il licenziatario sospeso non utilizzi il marchio PSV, predisponendo nel caso le opportune azioni.

Tutte le spese relative alle verifiche aggiuntive, necessarie come conseguenza delle inadempienze riscontrate, sono a carico del cliente. Il ripristino della certificazione sarà subordinato all'accertamento della eliminazione delle cause che avevano determinato la sospensione stessa.

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni per il ripristino della certificazione causa la revoca della certificazione.

#### 6.2 Revoca della certificazione

La revoca potrà essere decisa nei seguenti casi:

- per l'indebito protrarsi delle situazioni di cui al paragrafo "sospensione della certificazione";
- per mancato adeguamento alle modifiche della normativa applicabile nei tempi prescritti;
- fallimento dell'azienda;
- per morosità nei pagamenti verso IPPR e/o Kiwa Italia;
- per evidenze che il sistema di controllo della produzione non assicuri il rispetto della normativa dei regolamenti e procedure applicabili;
- mancata accettazione formale dei documenti di natura contrattuale compreso il presente Regolamento ed il Regolamento IPPR PSV.

L'avvenuta revoca sarà notificata per iscritto da I.P.P.R. e all'azienda con lettera raccomandata/pec.

L'azienda cui venga revocata la certificazione deve restituire il certificato relativo.

Il provvedimento sarà inoltre reso noto da Kiwa Italia mediante pubblicazione in apposita sezione del proprio sito e/o con altri strumenti di comunicazione appropriati alla corretta diffusione del provvedimento presso le parti interessate.

L'azienda non potrà fare uso del certificato e del marchio PSV/PSV-Sottoprodotto quando la certificazione sia stata revocata. Kiwa Italia ha l'obbligo di accertarsi che il licenziatario revocato non utilizzi il marchio PSV/PSV-Sottoprodotto predisponendo nel caso le opportune azioni.

# 6.3 Rinuncia alla certificazione

L'organizzazione può rinunciare in qualunque momento alla certificazione, nelle forme e nei modi definiti da Kiwa Italia, dandone informazione a quest'ultimo e inviando a IPPR la disdetta alla licenza d'uso del marchio.

Kiwa Italia è tenuto a darne informazione ad IPPR.

La rinuncia non può ritenersi valida e/o accettabile qualora la certificazione sia gravata da un provvedimento di sospensione.

Con la rinuncia il fabbricante si impegna a non utilizzare ulteriormente il Marchio PSV/PSV-Sottoprodotto ed il certificato di conformità rilasciato da Kiwa Italia.

# 7. RECLAMI E RICORSI

# 7.1 Reclami

L'Azienda può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con Kiwa Italia.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor dell'Organismo.

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 13 di 14

# REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE RIFERITA ALLO SCHEMA PLASTICA SECONDA VITA



Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Kiwa Italia stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

Per garantirne il corretto processo di gestione, tutti i reclami vengono coordinati da personale non coinvolto nelle attività oggetto degli stessi.

# 7.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

Il ricorso è gestito dal Comitato ricorsi, costituito da membri per i quali non sussistono conflitti di interesse afferenti alla trattazione del ricorso stesso.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

#### 8. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura per la copertura del restante periodo di certificazione in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

rev. 4 del 2025-11-19 Pag. 14 di 14